

Nota FILINS del 10 giugno 2011

Sentenza del TAR Lazio, ottenuta dall'Avv. Antonio Salafia per l'annullamento del decreto di revoca della parità, emesso dall'USR del Friuli Venezia Giulia, per il numero minimo degli otto alunni per classe nei confronti di un nostro associato.

N. 05071/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 04337/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4337 del 2011, proposto da:  
Ente Regionale per Lo Sviluppo dell'Apprendimento Scolastico Volle  
Ersas, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Salafia, Francesca  
Salafia, Maria Salafia, con domicilio eletto presso Antonio Salafia in  
Roma, V.le di Villa Pamphili, 59;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma,  
Via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

revoca parità scolastica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il  
Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il Cons.  
Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato  
nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il comma 1 dell'art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di  
decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti  
giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la  
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le  
parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con  
sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiara che  
intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di  
competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e che risultano  
soddisfatte le condizioni processuali di cui all'ora menzionato art. 60 in  
ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in  
forma semplificata; che, in particolare, nella fattispecie il  
contraddittorio è stato integrato e che non si ravvisa l'esigenza di  
disporre richieste istruttorie;

Visto l'art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la  
manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,  
improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con  
sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa  
può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tale precedente è da individuarsi nella decisione della  
Sezione (sent. III bis n. 7265/09 che, per fattispecie analoga a quella  
all'esame, ha testualmente statuito "...l'obbligo dell'Amministrazione  
ad attenersi al disposto di cui all'art. 1, co. 6° lett. f) del Decreto  
29/11/2007 n. 267 del Ministro dell'Istruzione secondo le statuizioni ivi

contenute nel testo risultante dall'annullamento giurisdizionale operato  
con la predetta sentenza, con esclusione della perentorietà della  
previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni  
non inferiore ad otto e la garanzia dell'intero iter scolastico nella scuola  
paritaria..." con effetto travolgente di qualsiasi atto successivo e  
conseguenziale ivi compreso in parte qua il D.M 10 ottobre 2008 n.83

Considerato che alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto,  
con ogni effetto consequenziale, potendosi però disporre la  
compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)  
decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a.  
l'accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca  
impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno  
2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/06/2011